



PSY Ordine Psicologi Piemonte
Protocollo in Uscita
n. 3257 del 14/10/2021
ID: 34765

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche relative al possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ai fini dell'accesso nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

- 1. Oggetto e scopo:** La procedura - ex articolo 9-quinquies, comma 5, del DL 21.09.21 n° 127 - descrive le modalità di verifica della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22.04.2021 n° 52, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021 n° 87, ai fini dell'accesso nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Tale procedura potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito della eventuale evoluzione della normativa di riferimento.
- 2. Campo di applicazione:** La procedura si applica al personale dell'Ente; a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni; ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice e a ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'Ente - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.
- 3. Luogo di applicazione:** Ordine degli Psicologi del Piemonte, via San Quintino 44-46, Torino.

4. Definizioni

Certificazione Verde Covid-19 (*Green Pass*): certificazione digitale e stampabile (cartacea) contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia viene emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

Incaricato al Controllo: Persona incaricata, con delega formale del Datore di lavoro, alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19.

Interessato: Il personale dipendente; tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni; i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice e ogni

soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'Ente – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

VerificaC19: Applicazione ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, ai fini della verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19".

5. Modalità operative:

1. Il Datore di Lavoro individua con atto formale i soggetti Incaricati al controllo.
2. Il Datore di Lavoro, mediante idonea informativa, informa tutti i lavoratori in merito alle modalità di svolgimento del controllo.
3. La verifica viene effettuata giornalmente, prioritariamente al momento dell'accesso al luogo di lavoro, ovvero anche a campione, secondo le modalità meglio precisate dalle *Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo e di esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 da parte del personale*. Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del DL 139 del 2021, potrà, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, chiedere di verificare il possesso del *Green pass* in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro. La mancata comunicazione al Datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare immediatamente la sospensione dello stipendio del lavoratore, il quale verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.
4. L'Incaricato al controllo effettua la verifica con le modalità indicate nel manuale d'uso dell'applicazione "Verifica C19".
5. Nel caso di esito positivo, conseguente al possesso del *Green pass* o alla esenzione dalla campagna vaccinale (previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza), l'interessato potrà accedere al luogo di lavoro.
6. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'interessato in qualunque forma. Non dovranno essere effettuate copie analogiche o digitali né salvare file su supporti elettronici.
7. Nel caso di esito negativo l'interessato non potrà accedere al luogo di lavoro.

8. Nel caso di personale interno al quale è stato impedito l'accesso, il Datore di lavoro provvederà ad inviare al dipendente la comunicazione di esito negativo e comunica all'ufficio competente per la gestione amministrativa e economica del personale in servizio presso l'Ordine il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.
9. Nel caso di personale esterno/volontario al quale è stato impedito l'accesso, il Datore di lavoro provvederà ad inviare copia della comunicazione di esito negativo alla azienda o Studio di appartenenza.
10. Nel caso di esito negativo il dipendente è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza non giustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
11. Qualora sia accertata la presenza, presso la sede dell'Ente, di personale, interno o esterno, non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che rifiuta l'esibizione della stessa, l'incaricato al controllo redigerà il verbale di contestazione della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 127-2021 e lo trasmetterà al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

IL PRESIDENTE
Dr. Giancarlo MARENCO

